COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA

SERVIZIO INTERESSATO
URBANISTICA- PROTEZIONE CIVILE

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

Registro Settore n. 15 Del 21-07-2022

OGGETTO:	**MODIFICA DEGLI ORARI E DEI GIORNI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**

IL SINDACO

Dato atto che il settore commercio al dettaglio in sede fissa e quello della somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Considerato, in particolare, che la regolamentazione introdotta del D.Lgs n. 114/1998 è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del D.L. 04/07/2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006) che introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione;

Vista la legge 15/07/2011, n. 111 che introduce, con l'art. 35, comma 6, ulteriori disposizioni volte ad eliminare il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi ubicati nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;

Visto l'art. 31 del D.L. 06/12/2011, n. 201 ad oggetto: "Disposizioni urgenti per la crescita ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, che ha soppresso dal comma 6 dell'art. 35 della L. 111/2011, sopra menzionata, le parole in "via sperimentale" e " nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" stabilendo, di fatto, la liberalizzazione degli orari di esercizio in tutti i Comuni d'Italia;

Vista la circolare n. 1 del 21 Marzo 2013, con la quale l'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, preso atto del contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 299/2012, ritiene applicabile nel territorio regionale la normativa statale, con conseguente abrogazione per le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande dei limiti degli orari di apertura e chiusura, della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

Vista la propria ordinanza n. 14 del 06/04/2009, relativa all'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione e della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale;

Vista la propria ordinanza n. 22 del 21/07/2014 relativa alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;

ORDINA

1) Dalla data odierna, in tutto il territorio comunale, per le attività commerciali, come individuate dal d.Lgs 114/98 (esercizi di vicinato) e di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, comprese le attività artigianali di preparazione alimenti), devono intendersi abrogati i seguenti obblighi:
- rispetto degli orari di apertura e chiusura;
- obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- obbligo della chiusura infrasettimanale.

2) Sono fatti salvi i limiti di seguito indicati per motivi di pubblica sicurezza, della quiete pubblica e dell'ordine pubblico:
gli esercizi di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, ed esercizi similari) devono cessare le emissioni sonore **entro le ore 24,00** e devono effettuare la chiusura dell'esercizio **entro le ore 4,00**;
in via del tutto sperimentale e tenuto conto della ripresa post covid, dal 1 Luglio al 30 Settembre nei fine settimana (Venerdì, Sabato e Domenica) e in caso di manifestazioni che verranno preventivamente comunicate e autorizzate dal Sindaco, le emissioni sonore dovranno cessare entro e non oltre le ore **2,00**.

3) L'eventuale chiusura infrasettimanale di mezza giornata è determinata liberamente dai singoli esercenti.

4) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.l. 114/98, in caso di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico nel terzo giorno di festività.

5) Le attività artigianali, compresa l'eventuale attività di vendita sul luogo di produzione, possono svolgere la loro attività senza vincoli di orario o turnazione di apertura e chiusura.

6) Gli esercenti dovranno rendere noto per l'informazione degli utenti l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di chiusura. L'inosservanza dell'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario dell'esercizio verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis del D.Lgs 267/2000 da € 25,00 a € 500,00.

7) Resta confermato il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3,00 alle ore 6,00, ai sensi della L. 120/2010 cds art. 54.

8) Con il presente atto si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia di orari delle attività commerciali e delle somministrazione di alimenti e bevande.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione Carabinieri, alla Questura, alla Prefettura, al Comando Provinciale delle Guardia di Finanza ed alle principali organizzazioni sindacali di categoria.

Il Responsabile del procedimento
F.to Palmeri Carmelo

Il SINDACO
F.to Dott. COSTANZA FRANCESCO